

## REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER IL PERSONALE CHE SVOLGE FUNZIONI TECNICHE

Adottato con Determina DG 30 luglio 2021, n. 296

---

### Articolo 1

*(Premesse)*

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 113 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, e s.m.i., recante il Codice dei contratti pubblici, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. n. 56/2017, con riferimento ai soli affidamenti di servizi e forniture in considerazione del carattere di residualità che a oggi riveste il settore dei lavori, per il quale si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.

### Articolo 2

*(Oggetto e definizioni)*

1. Il presente regolamento contiene disposizioni in merito alla destinazione del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. (nel seguito "Codice"), nonché le modalità e criteri di ripartizione dei correlativi incentivi economici adottati da INAPP (nel seguito "Istituto").
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
  - **"Codice"**: Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., recante il Codice dei contratti pubblici;
  - **"Linee Guida AN AC"**: Linee Guida n. 3 approvate in attuazione dell'art. 213, comma 2, del Codice, dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", entrate in vigore il 22/11/2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19/04/2017 con successiva deliberazione n. 1007 dell'11/10/2017;
  - **D.P.R. n. 171 / 1991**: Decreto del Presidente della Repubblica 12/02/1991, n. 171, rubricato "Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della Legge n. 168 del 9 maggio 1989";
  - **D.Lgs. n. 39 / 2013**: Decreto Legislativo 8/03/2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e SO, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
  - **D.P.R. n. 62/2013**: Decreto del Presidente della Repubblica 16/04/2013, n. 62, rubricato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165";
  - **Regolamento RUP**: "Regolamento recante la disciplina di nomina, funzioni e requisiti di professionalità del responsabile unico del procedimento e delle altre figure tecniche negli appalti di servizi e forniture ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.", adottato dall'Istituto;
  - **"RUP"**: il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del Codice, nominato ai sensi dell'art. 3 del Regolamento RUP;



**"DEC"**: il Direttore dell'esecuzione del contratto di cui all'art. 101 del Codice, nominato ai sensi dell'art. 6 del Regolamento RUP;

**"Figure di supporto"**: i soggetti incaricati del supporto al RUP e al DEC, di cui agli artt. 7 e 8 del Regolamento RUP.

### **Articolo 3**

*(Finalità)*

1. La corresponsione degli incentivi economici di cui all'art. 113 del Codice, è finalizzata a stimolare e premiare la produttività delle professionalità interne all'Istituto incaricate dello svolgimento delle funzioni tecniche di cui al successivo art. 4 del presente regolamento, al fine di migliorare la qualità delle prestazioni e assicurare il corretto svolgimento di ciascuna procedura di affidamento di beni e/o servizi e l'esatta e puntuale esecuzione del contratto.
2. La destinazione al fondo degli incentivi economici presuppone, quali condizioni necessarie, l'avvio di una procedura di affidamento mediante gara avente a oggetto l'acquisizione di un servizio e/o fornitura inserita nel Programma biennale degli acquisti di cui all'art. 21 del Codice, e la nomina del DEC ai sensi dell'art. 6 del Regolamento RUP.

### **Articolo 4**

*(Funzioni tecniche oggetto degli incentivi)*

1. Nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 113, comma 2, del Codice, i compensi incentivanti relativi a ciascuna procedura di affidamento attivata dall'Istituto per l'acquisizione di un servizio e/o fornitura riguardano le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di DEC, di verifica di conformità/regolare esecuzione.

### **Articolo 5**

*(Soggetti destinatari dell'incentivo)*

1. Il presente regolamento si applica al personale dipendente presso l'Istituto che, in relazione a ciascuna procedura di affidamento avente a oggetto l'acquisizione di un servizio e/o fornitura, svolge le funzioni tecniche inerenti le attività di cui al precedente art. 4.
2. In particolare, sono soggetti destinatari dell'incentivo:
  - a. il RUP nominato o confermato, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento RUP, nel provvedimento di avvio di ciascuna procedura di affidamento di servizi e/o forniture;
  - b. il DEC nominato ai sensi dell'art. 6 del Regolamento RUP;
  - c. l'incaricato della programmazione della spesa per investimenti;
  - d. gli incaricati della predisposizione e del controllo degli atti di gara;
  - e. gli incaricati della verifica di conformità o di regolare esecuzione, laddove diversi dal RUP e dal DEC;

- f. le figure tecniche di support o<sup>1</sup> al RUP o al DEC, di cui all'art. 7, comma 6, e all'art. 8 del Regolamento RUP, fra le quali è ricompreso il soggetto che supporta il RUP nel caso in cui egli sia carente dell'adeguata esperienza professionale richiesta, come previsto dall'art. 4, comma 2, del medesimo regolamento.

## **Articolo 6**

### *(Gruppo di lavoro destinatario dell'incentivo)*

1. Il Direttore Generale, in relazione a ciascuna procedura di affidamento e tenuto conto dell'organizzazione interna dell'Istituto, individua con provvedimento formale il gruppo di lavoro di cui fanno parte i soggetti destinatari dell'incentivo di cui al precedente art. 5.
2. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte da ciascun componente il gruppo di lavoro, tra quelli di cui all'art. 5, le relative tempistiche, nonché la percentuale di attribuzione dell'incentivo nel rispetto dei criteri definiti al successivo art. 13.
3. Ai fini dell'individuazione del gruppo di lavoro, il Direttore Generale potrà tenere conto:  
della necessità di integrare le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;  
- della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale dipendente e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;  
dell'opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi.
4. Il Direttore Generale, con formale provvedimento, nel corso della procedura di affidamento o dell'esecuzione del contratto può sempre integrare e/o sostituire i componenti il gruppo di lavoro, per sopraggiunte esigenze e sentito il RUP. Nel caso sopraggiunga la necessità di sostituire uno o più soggetti componenti il gruppo di lavoro, nel provvedimento adottato dal Direttore Generale saranno specificate le attività già espletate e quelle da svolgere.

## **Articolo 7**

### *(Funzioni tecniche svolte da dipendenti di altre stazioni appaltanti)*

1. Nel caso di carenze in organico di specifiche professionalità in relazione a ciascuna procedura di affidamento, il Direttore Generale può individuare quali componenti il gruppo di lavoro, sentito il RUP, i dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle funzioni tecniche svolte dal personale di altre Stazioni Appaltanti a favore dell'Istituto trovano copertura nel fondo di quest'ultimo, secondo le modalità previste nel presente regolamento, e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni.
3. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'art. 12, comma 2.

---

<sup>1</sup> Tali figure rivestono la qualità di "collaborator i" ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice, e, quali soggetti in possesso di specifiche competenze tecnico-scientifiche, giuridico-amministrative e contabili che, in relazione alla singola procedura di affidamento, forniscono attività di supporto al RUP e al DEC nell'espletamento delle loro funzioni.

## **Articolo 8**

(Esclusione del personale dirigenziale dalla corresponsione dell'incentivo)

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice, le attività affidate al personale con inquadramento da dirigente amministrativo non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.
2. Ove la funzione tecnica è svolta da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia.

## **Articolo 9**

*(Costituzione del fondo)*

1. Il Direttore Generale, nel provvedimento di avvio di ciascuna procedura di affidamento, dispone l'impegno a carico degli stanziamenti previsti per i singoli appalti di servizi e forniture contenuti nel provvedimento di Programmazione biennale degli acquisti dell'Istituto o direttamente a carico degli stanziamenti dei pertinenti capitoli di bilancio nel caso di procedure non inerenti la programmazione stessa, delle risorse finanziarie destinate agli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 4 del presente regolamento che alimentano il fondo di cui all'art. 113 del Codice.
2. Nel rispetto del dettato normativo, nel suddetto fondo è iscritta una somma non superiore al 2%: la percentuale è modulata sugli importi dei servizi e/o forniture individuati all'esito del perfezionamento delle procedure di aggiudicazione (Iva esclusa) e graduata in base ai criteri fissati nel successivo art. 11.
3. Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 113, commi 3 e 4, il fondo costituito dall'Istituto ai sensi del comma precedente è destinato:
  - a. per un ammontare pari all'80% delle risorse (comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Istituto), ai soggetti destinatari dell'incentivo, secondo i criteri di cui al successivo art. 13;
  - b. per la restante quota del 20%, alle finalità di cui all'art. 113, comma 4, del Codice, fatte salve le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata che non possono essere inserite nel fondo di cui all'art. 113.
4. Con riferimento alla quota di cui alla precedente lettera a), nel caso specifico in cui le gare siano bandite a carico di risorse derivanti da finanziamenti europei, o da altri finanziamenti comunque a destinazione vincolata, la quota dell'80% è imputata a valere sui medesimi fondi.
5. Nel caso di varianti in corso d'esecuzione del contratto di cui all'art. 106 del Codice, l'importo del fondo gravante sul singolo servizio e/o fornitura oggetto di affidamento viene ricalcolato sulla base del nuovo importo, a condizione che le varianti comportino opere aggiuntive e uno stanziamento maggiore in termini assoluti rispetto all'importo individuato in sede di aggiudicazione.

## Articolo 10

*(Suddivisione in lotti)*

1. In caso di appalti divisi per lotti la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato ai sensi del Codice come "funzionale" (art. 3, lett. qq), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. ggggg).

## Articolo 11

*(Graduazione del fondo)*

1. La graduazione della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo effettivamente individuato, all'esito della procedura esperita, per l'affidamento avente ad oggetto l'acquisizione del servizio e/o fornitura.
2. La percentuale massima del 2% stabilita dal Codice è graduata in ragione dell'importo dei servizi e delle forniture da acquisire, come da tabella seguente:

<b>Classi di importi dei servizi/forniture</b>	<b>Percentuale da applicare in via ordinaria</b>	<b>Percentuale da applicare per gli affidamenti formalizzati in adesione a Convenzioni/ Accordi Quadro gestite da CONSIP o per affidamento la cui procedura sia stata gestita da altra PA appaltante</b>
fino alla soglia comunitaria	percentuale del 2%	percentuale del 1%
da importi superiori alla soglia comunitaria e sino ad euro 500.000,00	percentuale del 1,5%	percentuale del 0,75%
da importi pari a 500.001,00 e sino ad euro 800.000,00	percentuale del 1,2%	percentuale del 0,6%
da importi pari e/o superiori ad euro 800.001,00	percentuale del 1,0%	percentuale del 0,5%

3. la percentuale di riferimento, tra quelle indicate al precedente comma 2, si applica, anche in modo composto, tenendo conto della/e parte/i dell'importo complessivo oggetto di aggiudicazione che ricade/ricadono all'interno delle singole classi di importo dei servizi/forniture individuate al medesimo comma 2.

## Articolo 12

*(Cumulabilità degli incentivi e limite dell'importo erogabile)*

1. I soggetti destinatari dell'incentivo possono partecipare, anche contemporaneamente, a più procedure di affidamento in relazione alle quali svolgere le funzioni tecniche di cui all'art. 4 del presente regolamento.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 113, comma 3, del Codice, resta fermo che gli incentivi complessivamente riconoscibili nel corso dell'anno al personale dipendente incaricato delle funzioni tecniche non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo. In sede di liquidazione, l'Ufficio competente provvederà a verificare, sulla base del principio di competenza in relazione all'anno di maturazione dell'incentivo, che il dipendente interessato non

abbia superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche di eventuali incentivi corrisposti da altre Amministrazioni. All'esito di tale verifica, l'eventuale quota spettante oltre il suddetto limite non sarà erogata e costituirà economia. Non potranno essere effettuate compensazioni, né potrà essere artificiosamente ritardata una liquidazione per eludere il limite anzi richiamato.

3. Ai fini di cui al precedente comma, il trattamento economico annuo lordo è determinato dalla somma del trattamento economico fondamentale e del trattamento accessorio, nonché dai compensi per incarichi eventualmente svolti a medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.

### **Articolo 13**

#### *(Criteri di ripartizione dell'incentivo)*

1. Le somme destinate alla corresponsione degli incentivi sono ripartite fra i soggetti individuati ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento, secondo le percentuali indicate nelle tabelle di cui all'Allegato 1, predisposte tenendo conto dei seguenti criteri:
  - ruolo e responsabilità connesse alle specifiche funzioni/attività da svolgere;
  - presenza di tutte o solo di alcune figure tecniche nell'ambito del singolo affidamento;
  - numero di dipendenti chiamati a ricoprire una stessa figura tecnica, in funzione della particolare complessità del servizio e/o fornitura oggetto del singolo affidamento;
  - particolare complessità del servizio e/o fornitura oggetto dell'affidamento.
2. Laddove, rispetto alle ipotesi di composizione delle figure tecniche ed alla relativa ripartizione dell'incentivazione indicate nelle ipotesi esemplificative di cui all'Allegato 1, non dovesse risultare necessario il coinvolgimento di una di tali figure, la percentuale di incentivazione alla stessa astrattamente attribuita verrà suddivisa in pari misura tra le altre figure tecniche presenti nella medesima ipotesi esemplificativa. Allo stesso modo, qualora per esigenze correlate al singolo affidamento, risultasse necessario, ad integrazione delle ipotesi esemplificative indicate nell'Allegato 1, prevedere la presenza di più unità di una stessa figura tecnica, la percentuale di incentivazione di riferimento per la medesima figura verrà incrementata di n. 5 punti percentuali (a prescindere dalla numerosità delle unità aggiuntive), con riduzione in pari misura delle percentuali di incentivazione attribuite alle altre figure tecniche presenti nella medesima ipotesi esemplificativa.
3. In caso di coincidenza di funzioni tecniche in capo allo stesso soggetto, non si cumulano le percentuali relative alle singole funzioni, e l'incentivo sarà riconosciuto con riferimento alla percentuale più alta tra quelle corrispondenti alle funzioni affidate. La parte di incentivazione conseguentemente non assegnata verrà suddivisa in pari misura tra tutte le altre figure tecniche presenti nella ipotesi esemplificativa in concreto ricorrente.

## Articolo 14

### *(Liquidazione dell'incentivo)*

1. Il Direttore Generale, con formale provvedimento, autorizza la liquidazione dell'incentivo, sentito il RUP per tutte le altre figure di cui al precedente art. 5 e previo accertamento che le attività connesse alle funzioni tecniche di cui all'art. 4 del presente regolamento siano state effettivamente e correttamente svolte, fermo restando quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice e ai successivi artt. 15 e 16 del presente regolamento.
2. Ai fini della liquidazione dell'incentivo le attività sono da considerarsi svolte, come da tabella seguente:

<b>Soggetti destinatari dell'incentivo</b>	<b>Termini di liquidazione</b>
Incaricato della programmazione della spesa per investimenti	100% ad avvenuta aggiudicazione
Incaricati predisposizione e del controllo degli atti di gara	100% ad avvenuta aggiudicazione
RUP	<ul style="list-style-type: none"><li>• 30% ad avvenuta aggiudicazione</li><li>• 70% a regolare completamento del servizio/fornitura attestato dal Certificato di Collaudo/verifica di conformità</li></ul>
<b>Soggetti destinatari dell'incentivo</b>	<b>Termini di liquidazione</b>
Figure tecniche di supporto al RUP	<ul style="list-style-type: none"><li>• 30% ad avvenuta aggiudicazione</li><li>• 70% a regolare completamento del servizio/fornitura attestato dal Certificato di Collaudo/verifica di conformità</li></ul>
DEC	100% a regolare completamento del servizio/fornitura attestato dal Certificato di Collaudo/verifica di conformità
Figure tecniche di supporto al DEC	100% a regolare completamento del servizio/fornitura attestato dal Certificato di Collaudo/verifica di conformità
Incaricati della verifica di conformità o di regolare esecuzione	100% a regolare completamento del servizio/fornitura

## Articolo 15

### *(Riduzione dell'incentivo)*

1. Il mancato rispetto dei tempi fissati per ciascuna fase, ai sensi del precedente art. 6, comma 1, non giustificato da motivi comprovati dal Responsabile competente, comporterà una riduzione dell'incentivo spettante nella misura del 10% per ogni 30 giorni di ritardo o frazione di essi superiore a 15 giorni, con un massimo del 50%, ferma restando la possibilità di procedere alla revoca dell'incarico.
2. Nei casi di cui al precedente comma 1, il Direttore Generale, sentito il RUP per tutte le altre figure di cui al precedente art. 5 e previa attivazione del contraddittorio con i soggetti interessati, dispone l'eventuale riduzione dell'incentivo nel provvedimento di liquidazione di cui al precedente art. 14.

## **Articolo 16**

### *(Violazioni)*

1. I soggetti destinatari dell'incentivo sono chiamati a svolgere le funzioni tecniche di cui all'art. 4 del presente regolamento con la dovuta diligenza e professionalità, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i. e in osservanza del Codice di comportamento e delle specifiche disposizioni contenute nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati dall'Istituto.
2. Le funzioni di cui al precedente comma, come indicate al precedente art. 4, non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di incompatibilità e/o inconfiribilità, di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e all'art. 35-bis, D.Lgs. n. 165/2001, né nelle ipotesi di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del Codice, per le quali si rinvia a quanto espressamente disposto all'art. 9 del Regolamento RUP.
3. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante i soggetti che nello svolgimento delle funzioni tecniche assegnate si rendano responsabili di gravi negligenze, errori e/o omissioni, suscettibili di creare un grave pregiudizio per l'Istituto, fatta salva ogni responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e penale.

## **Articolo 17**

### *(Ambito di applicazione)*

1. Il presente regolamento si applica alle procedure di affidamento aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi o forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito sono stati pubblicati o trasmessi successivamente alla data di adozione del presente regolamento.

## **Articolo 18**

### *(Disposizioni finali)*

1. Il presente Regolamento è adottato con provvedimento del Direttore Generale ed è pubblicato sulla intranet dell'Istituto nella sezione "Statuto e Regolamenti" e sul sito istituzionale - Amministrazione Trasparente - nella sezione "Disposizioni generali" sottosezione "Atti generali".
2. Il presente Regolamento è approvato in via sperimentale per un periodo di dodici mesi. Lo stesso Regolamento, decorso tale periodo, potrà essere oggetto di riesame al fine di aggiornarne il testo in funzione delle esigenze emerse in costanza della sua applicazione.



## ISTITUTO NAZIONALE PER L'ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE

### DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

**Oggetto:** Adozione del Regolamento per gli incentivi per il personale che svolge funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113, Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

**VISTI:**

il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478 costitutivo dell'Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori (ISFOL) e s.m.i.;

il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 ed in particolare l'art. 4, co. 1, lett. f), che a decorrere dal 1° dicembre 2016, modifica la denominazione dell'ISFOL in INAPP - Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, lasciando invariati tutti gli altri dati dell'Istituto;

il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 che regola l'amministrazione e la contabilità degli Enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70;

lo Statuto dell'INAPP, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione 17 gennaio 2018, n. 2 ed in vigore dal 2 maggio 2018;

il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento degli Organi e delle Strutture dell'Istituto, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 18 dicembre 2020, e, successivamente approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 218, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con nota prot. 1184 del 25 gennaio 2021 (ns. prot. n. 623 del 26 gennaio 2021);

il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 dicembre 2016 - trasmesso con Nota 13 dicembre 2016, n. 9843 - di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'INAPP;

il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 3 febbraio 2020, n. 22 con il quale il Prof. Sebastiano Fadda è stato nominato Presidente dell'INAPP;

la Delibera del Consiglio di Amministrazione 19 febbraio 2020, n. 1 di nomina del Dott. Santo Darko Grillo a Direttore Generale dell'INAPP;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 218 del 25 novembre 2016, recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

**VISTA** la Legge del 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e, in particolare, le disposizioni di cui agli artt. 4 e ss., che hanno introdotto e disciplinato la figura del Responsabile unico del Procedimento (RUP);

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, rubricato "Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della Legge n. 168 del 9 maggio 1989";

**VISTA** la Legge del 6 novembre 2012, n. 190, e s.m.i., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

**VISTO** il Decreto Legislativo 8 marzo 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";



**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, rubricato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165";

**VISTO** il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i, recante il "Codice dei contratti pubblici" e, in particolare, l'art. 31, che disciplina il ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni in particolare, gli artt. 31 e 113;

**VISTO** il D.M. n. 49/2018: Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";

**CONSIDERATO** che il citato art. 113, co. 2, D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 prevede che le Amministrazioni aggiudicatrici destinino ad un apposito fondo risorse finanziarie, in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;

**TENUTO CONTO** che l'incentivazione di cui al suddetto art. 113 è finalizzata a stimolare e premiare la produttività e l'impegno del personale incaricato dello svolgimento delle funzioni tecniche, al fine di migliorare la qualità delle prestazioni ed assicurare il corretto svolgimento di ciascuna procedura di affidamento di beni e/o servizi e l'esatta e puntuale esecuzione dei relativi contratti;

**PRESO ATTO** che la Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, superando precedenti e contrastanti pronunciamenti delle Sezioni regionali di Controllo, ha statuito, con la sentenza n.6/SEZAUT/2018/QMIG, che *"Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017"*;

**PRESO ATTO** che la Corte dei Conti nella sentenza sopra richiamata ha, altresì, precisato che *"L'aver correlato normativamente la provvista delle risorse ad ogni singola opera con riferimento all'importo a base di gara commisurato al costo preventivato dell'opera, ancora la contabilizzazione di tali risorse ad un modello predeterminato per la loro allocazione e determinazione, al di fuori dei capitoli destinati a spesa di personale"*;

**VISTO** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non dirigente del Comparto Istruzione e Ricerca, triennio 2016-2018, sottoscritto il 19 aprile;

**TENUTO CONTO** delle Linee Guida n. 3 dell'ANAC, approvate con Deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con Deliberazione n. 1007 dell'11 ottobre 2017, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";



**VISTO** il Regolamento per la disciplina di nomina, funzioni e requisiti di professionalità del Responsabile unico del procedimento e delle altre figure tecniche negli appalti di servizi e forniture, adottato dall'INAPP con Determina n. 310 del 21 ottobre 2020;

**VISTA** la Determina n. 192 del 25 maggio 2021, con cui è stato istituito l'elenco dei dipendenti INAPP cui conferire incarichi di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**RITENUTO** necessario adottare un Regolamento per gli incentivi in favore del personale che svolge funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

**TENUTO CONTO** del Verbale d'intesa del 22 luglio 2021, con il quale le Delegazioni di Parte Pubblica e di Parte Sindacale hanno condiviso, in forza di quanto stabilito all'art. 68, comma 10, CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018, i contenuti del Regolamento, allegato al presente provvedimento, per gli incentivi per il personale che svolge funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016;

**CONSIDERATO**, altresì, che, con il citato Verbale d'intesa, i componenti delle Delegazioni di Parte Pubblica e di Parte Sindacale hanno convenuto di impegnarsi, in conformità a quanto previsto all'art. 113, co. 3, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a definire in sede di contrattazione decentrata i criteri e le modalità per la ripartizione in favore del personale interessato delle risorse finanziarie del fondo che, in applicazione del suddetto Regolamento e della disposizione normativa appena richiamata, l'Amministrazione provvederà a costituire per le finalità sopra indicate;

#### **DETERMINA**

1. le premesse, gli atti e l'allegato Regolamento per gli incentivi per il personale che svolge funzioni tecniche, di cui all'art. 113, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., costituiscono parte del presente provvedimento;
2. di adottare, in conformità all'art. 113, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., l'allegato Regolamento per gli incentivi per il personale che svolge funzioni tecniche;
3. l'efficacia del Regolamento di cui al precedente 2 decorre dalla data di adozione del presente provvedimento;
4. di pubblicare il suddetto Regolamento nella intranet dell'Istituto nella sezione "Statuto e Regolamenti" e sul sito istituzionale - Amministrazione Trasparente - nella sezione "Disposizioni generali", sottosezione "Atti generali";
5. di disporre, ai fini della costituzione del fondo previsto all'art. 113, co. 2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed in conformità alle previsioni contenute nella medesima disposizione normativa, l'accantonamento a Bilancio delle risorse finanziarie, da quantificare in coerenza con le disposizioni del Regolamento adottato con il presente provvedimento, relative agli affidamenti di lavori e/o servizi e/o forniture perfezionati a decorrere dal 1° gennaio 2021, nonché di quelli, anche laddove formalizzati antecedentemente, per cui risultino stati di avanzamento lavori/attività ancora da perfezionare/definire a partire dal 1° gennaio 2021.

Il Direttore Generale

**Dott. Santo Darko Grillo**

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 85/2002 e s.m.i.*